

COMUNE DI BARDONECCHIA Provincia di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA

II STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI O.C. N. 5/A1800A/1038 DEL 27.12.2024 -EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL 13 AGOSTO 2023 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA

Codice intervento	Descrizione danno/criticità	Importo	CUP
TO_A18_1038_23_037	Rifacimento scogliere in dx orografica del Torrente Frejus tra le briglie in apice conoide e il ponte Madonna delle Grazie	350.000,00	C38H24000680001

VERBALE/PERIZIA Art.140 D.Lgs. n. 36/2023

Premesso che:

- il 13 agosto 2023 nel territorio comunale di Bardonecchia si è verificato un evento alluvionale di rilevante magnitudo che ha interessato il bacino del T. Frejus dando origine ad una colata detritica che si è propagata per l'intero conoide torrentizio che, nella zona apicale del conoide, ha colmato la sezione di deflusso mantenendosi all'interno dell'alveo ma che, nella zona più a valle compresa tra la rotatoria di Via Torino e la confluenza con il Torrente Rochemolles, è fuoriuscita dall'alveo, coinvolgendo la viabilità cittadina e alcuni edifici privati nonché il Commissariato della Polizia di Stato;
- con Ordinanza Commissariale n° 1/A1800A/1038 del 15.02.2024 e con Delibera Del Consiglio Dei Ministri 20 giugno 2024 sono stati assegnati i primi finanziamenti per il rimborso delle spese urgenti assunte per la gestione dell'evento nonché per l'esecuzione degli interventi di riassetto territoriale più urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. d) del D. Lgs. n. 1 del 2.01.2018 "Codice della protezione civile";
- con Ordinanza Commissariale n° 5/A1800A/1038 del 27.12.2024, formalmente trasmessa dalla Regione Piemonte con nota pervenuta al prot. 774 del 15.01.2025, è stato approvato il secondo stralcio del Piano degli Interventi e delle linee operative per la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1038/2023;

Rilevato che fra gli interventi finanziati si annovera il seguente:

Codice intervento	Descrizione danno/criticità	Importo	CUP
TO_A18_1038_23_037	Rifacimento scogliere in dx orografica del Torrente Frejus tra le briglie in apice conoide e il ponte Madonna delle Grazie	350.000,00	C38H24000680001

Dato atto che con determina n. n. 47 del 10.02.2025 è stata affidato al è stato affidato in house al Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Via Pellousiere 6 – 10056 Oulx (TO), P.IVA 03070280015, CF. 86501390016, l'incarico per a progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dell'intervento;

Visto il progetto degli interventi presentato dal CFAVS e composto dai seguenti elaborati: Tav. A Relazione tecnica descrittiva

- Tav. B Computo metrico estimativo
- Tav. C Schema contratto Quadro economico
- Tav. D Capitolato speciale d'appalto Elenco prezzi
- Tav. E Piano manutenzione dell'opera
- Tav. F Cronoprogramma lavori
- Tav. G Piano di sicurezza e coordinamento
- Tav. H Fascicolo tecnico
- Tav. I Relazione di calcolo strutturale
- Tav. 1 Corografie
- Tav. 2 Planimetria stato attuale
- Tav. 3 Planimetria interventi
- Tav. 4 Profilo longitudinale
- Tav. 5 Sezioni trasversali
- Tav. 6 Particolari costruttivi
- Tav. 7 Planimetria area cantiere viabilità accesso

Atteso che gli interventi consistono nella demolizione e ricostruzione di un tratto di scogliera in DX idrografica sul torrente Frejus. A monte dell'ultimo attraversamento (ponte cd Madonna delle Grazie), ed in particolare:

- Scavi di sbancamento e reinterri;
- Taglio alberi interferenti sulla sommità della scogliera esistente;
- Demolizione e ricostruzione scogliere d'argine in DX idrografica; con un Q.E. pari a €€ 350.000,00;

Visto l'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023 che recita:

Art. 140. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

- 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
- 2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.
- 3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
- 4. <u>Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa</u> delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

- 6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.
- 7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.
- 8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
- 9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.
- 10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.
- 11. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
- a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea

- e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
- 12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:
- a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
- b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente articolo è stabilito in trenta giorni; c) l'amministrazione competente è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6 dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023 con cui è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023;

Rilevato che con Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 15 ottobre 2024 pubblicata nella GU n.249 del 23-10.2024 è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio2018, n. 1, ossia fino al 15 ottobre 2025;

Attesa la necessità di procedere celermente alla realizzazione degli interventi, al fine di rispettare i tempi definiti ed indicati nell'O.C. n° 5/A1800A/1038 del 27.12.2024 con riferimento all'ufficializzazione del finanziamento di cui alla succitata nota pervenuta al prot. 774 del 15.01.2025 nonché al fine di rispettare il termine previsto per lo stato di emergenza di cui alle succitate delibere;

Dato atto che gli interventi in oggetto ammontano a € 251.151,60 oltre € 4.211,05 per oneri per la sicurezza e oltre IVA 22%, comprensivi di € 68.062,08 quale stima importo manodopera, come da c.m.e. redatto con riferimento al prezzario Regione Piemonte 2024

Contatta la ditta BORGIS S.R.L. con sede in Bruzolo (TO) – 10050 – via Cavour 12 P.IVA 08491260017 che si è resa disponibile all'effettuazione degli interventi

Visto l'offerta presentata per la realizzazione degli interventi registrata al prot. 5562 del 27.03.2025 per un ribasso del 10,16 %, quindi per un importo lavori di € 225.634,60, oltre € 4.211,05 per oneri per la sicurezza e oltre IVA 22%;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta BORGIS S.R.L. prot. INAIL_47563395 che attesta la regolarità con validità fino al 29.05.2025;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/DGUE della ditta BORGIS S.R.L. relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e di qualificazione richiesti compresa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'art. 140 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che, al fine di procedere all'affidamento in questione, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

DICHIARA

che sussistono le condizioni di somma urgenza per procedere all'affidamento degli interventi in oggetto;

Sulla base delle computazioni riportate nel progetto richiamato in premessa gli interventi in oggetto ammontano a € 251.151,60 oltre € 4.211,05 per oneri per la sicurezza e oltre IVA 22%,

comprensivi di € 68.062,08 quale stima importo manodopera, come da c.m.e. redatto con riferimento al prezzario Regione Piemonte 2024;

DISPONE

- L'immediata esecuzione dei lavori succitati.
- Di individuare, trattandosi di operatore resosi immediatamente disponibile ad intervenire e ritenuto idoneo alla luce di pregresse esperienze desumibili dalla documentazione trasmessa per interventi della medesima tipologia, la ditta BORGIS S.R.L. con sede in Bruzolo (TO) 10050 via Cavour 12 P.IVA 08491260017, applicando un ribasso rispetto all'importo soggetto a del 10,16 %, quindi per un importo lavori di € 225.634,60, oltre € 4.211,05 per oneri per la sicurezza e oltre IVA 22%, per complessivi € 280.411,693;
- demandare a successivo atto l'iscrizione degli impegni contabili sul bilancio previsionale 2025/2027.

Gli interventi di cui sopra si protrarranno per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Bardonecchia, lì 27.03.2025

Il Funzionario incaricato/RUP Ing. Francesco Cecchini f.to digitalmente

Allegati:

- progetto interventi
- offerta ditta